

Il silenzio assordante delle gare gas

Analisi della società Sciara dopo la scadenza dei primi due termini

*Un'ulteriore ridefinizione delle scadenze per le gare gas, visto l'accavallarsi delle date, è ormai inevitabile. Lo rileva nel contributo che segue **Giulio Gravaghi**, amministratore di Sciara, società attiva nella consulenza ai Comuni sulla predisposizione dei bandi e membro della commissione Servizi Pubblici Locali ANCI. Definendo nulla più che una "provocazione" l'unico bando finora pubblicato, Varese 2, l'autore auspica che il tempo in più sia usato per sciogliere nodi ancora irrisolti, cui si è di recente aggiunto quello legato al jobs act. I precedenti interventi di gravaghi su questi temi sono usciti sulle su questi temi sulle Staffette del [9/10/14](#), [9/12/14](#), [10/02](#) e [11/3](#).*

Da troppo tempo ormai evidenziamo che a legislazione vigente è sempre più improbabile che vengano pubblicati i bandi di gara per l'individuazione del gestore unico del servizio di distribuzione del gas naturale a livello d'ambito. Il primo ostacolo oggettivo è l'impossibilità di rispettare i termini previsti dalla legge 11/2015 entro i quali le stazioni appaltanti degli ATEM indicati devono pubblicare il bando di gara.

Questa ennesima proroga (la terza) ancora una volta ha spostato in avanti solo le scadenze dei primi raggruppamenti, accentuando così l'ammassamento delle gare che, previste dal DM 226/2011 in 42 mesi, sono ora compresse in soli 17 mesi, che per il 2015 sono così articolate:

- Per 33 ATEM con scadenza 11/07/2015 nessuno ha pubblicato il bando
- Per 15 ATEM con scadenza 11/09/2015 nessuno ha pubblicato il bando (fa eccezione il bando-provocazione dell'ATEM Varese 2).
- Per 16 ATEM la scadenza è l'11/10/2015
- Per 11 ATEM la scadenza è l'11/11/2015
- Per 8 ATEM la scadenza è l'11/12/2015

Ben 83 ATEM entro fine anno dovrebbero pubblicare il bando di gara. Numeri assolutamente ingestibili per tutti gli attori di questa riforma a partire

proprio dall'AEEGSI, i gestori uscenti, i potenziali nuovi gestori e alcune migliaia di Comuni.

Ma quali sono le ragioni per cui questa riforma, già prevista dal D.Lgs 164/2000, dopo 15 anni non trova applicazione?

I motivi sono tanti e cercheremo di soffermarci solo su quelli più significativi, peraltro recentemente ben riassunti nel grottesco primo e per ora unico, bando di gara pubblicato dal Comune di Varese, stazione appaltante dell'ATEM Varese 2.

Cominciamo con il tener conto che la materia è trattata e normata da oltre 800 provvedimenti (leggi, DM, delibere dell'AEEGSI, norme UNI-CIG, sentenze del Consiglio di Stato, Corte dei Conti, TAR, etc.): un affastellarsi di obblighi e di complesse procedure, difficilmente gestibili non solo dai Comuni ma anche dai Gestori e dagli specialisti della materia.

Questo tsunami normativo ha creato situazioni di grande incertezza, smarrimento e prodotto decine e decine di impugnazioni presso i TAR competenti (molte delle quali ancora pendenti presso gli organi giurisdizionali competenti), altre prossime ad essere presentate, fino ad appelli al Presidente della Repubblica affinché intervenga per rendere attuabile questa riforma.

E certo non giova il continuo cambiamento del quadro legislativo/normativo, con l'introduzione di regole che spesso vanificano il lavoro già svolto sulla base di norme superate dalle nuove introdotte.

Ma il perdurare dello stallo circa la pubblicazione dei bandi di gara ci preoccupa molto anche per le ripercussioni sul servizio in quanto, come noto, le concessioni sono scadute per legge il 31 dicembre 2012.

Un servizio, quello della distribuzione del gas, che è storicamente tra i più efficienti e avanzati, da sempre esempio nel mondo industriale e che ha saputo sempre soddisfare al meglio i clienti pur in presenza di tariffe certo molto più alte rispetto ad altri combustibili.

In questi anni di sostanziale vacanza di regole tra Comuni e Gestori, in presenza di grandi cambiamenti nel settore, con l'espulsione prevista di

centinaia di soggetti che svolgono questa attività, la non certezza del riconoscimento del capitale investito in questa situazione, ha indotto molti Gestori a ridurre al minimo gli investimenti con forti ripercussioni negative anche tra i fornitori di beni e servizi.

Ma il problema maggiore è dato da tutte quelle norme che tendono ad equiparare il valore industriale dell'impianto a quello espresso in tariffa (RAB): due valori allo stato inconciliabili per genesi storica e finalità d'uso. Non è un caso che il DM 226/2011 preveda l'allineamento dei due valori solo al termine del periodo di affidamento del servizio a mezzo gara pubblica (12 anni).

E' difficile far accettare, crediamo a chiunque, che ciò che fino a ieri, e da quasi cent'anni a questa parte, veniva stimato per un certo valore improvvisamente lo si veda significativamente ridotto grazie a norme ad hoc.

Situazione ancora più paradossale se consideriamo che gli arbitrati in corso o conclusi recentemente continuano a far riferimento alle norme del RD 2578/1925.

Situazione ancora più insostenibile se teniamo conto che molte RAB sono state calcolate d'ufficio dall'AEEGSI e non rispecchiano per nulla il valore reale dell'impianto di distribuzione del gas.

Anche la prevista rivalutazione delle cosiddette "RAB depresse" (che richiamano più lo psicologo che l'esperto del sistema distributivo del gas) è di fatto insoddisfacente ed in molti casi inapplicabile in quanto la RAB della parte comunale è pari a zero!

Altro gravissimo limite delle RAB è che nella quasi totalità dei casi non evidenziano la quota degli investimenti da riconoscere al Gestore e quella di pertinenza del Comune.

Prima di usare le RAB come riferimento per stabilire il VIR degli impianti sarebbe opportuno ridefinirle attraverso un lavoro analogo a quello previsto dalla deliberazione AEEGSI 159/2008, ben diverso da quello recentemente previsto dall'AEEGSI che seppure ben congegnato come modalità operative si

basa su valori degli investimenti e stratificazioni molte volte non espressione della realtà.

Tenere scissa la questione patrimoniale da quella tariffaria, favorendo così l'esodo dei gestori medio-piccoli e con esso la razionalizzazione del sistema è un must da cui non si può prescindere. Tutto questo utilizzando un metodo molto più snello, semplice e di veloce calcolo con l'utilizzo di linee guida riviste in quest'ottica.

Altra semplificazione deve essere prevista per l'omologazione dei VIR. La normativa in vigore prevede modi e tempi assolutamente inaccettabili.

Sempre in materia di definizione del VIR vanno riviste le modalità previste per il riconoscimento delle proprietà comunali in quanto la documentazione prevista a tale scopo dall'AEEGSI, tipica delle società di capitale che redigono bilanci civilistici, non può essere prodotta dai Comuni che, redigendo un bilancio finanziario, non hanno storicizzato i dati richiesti.

Va sottolineato che fino al 2012 la legge non prevedeva la remunerazione dei capitali investiti dai Comuni, direttamente o indirettamente, limitandosi a rimandare ad accordi tra Comune e Gestore il riconoscimento di eventuali canoni.

Con questi presupposti è oggi più che mai necessario elaborare una normativa specifica che partendo dal soggetto Comune ne disciplini in modo chiaro, semplice ed organico le opportunità e gli obblighi.

Altro problema da affrontare quanto prima è quello relativo alla tutela dei lavoratori che verranno assunti dal Gestore vincitore della gara d'ambito.

La materia, già regolata dal DM 21 aprile 2011, richiede una ridefinizione in quanto l'entrata in vigore del "Jobs Act" ha posto vincoli e condizioni nuove per i lavoratori interessati.

Non è casuale che le principali organizzazioni sindacali abbiano aperto vertenze su questo argomento in varie regioni del Centro-Nord.

Come si può rilevare i problemi sono tanti e certamente di non facile soluzione.

Ben venga la recente costituzione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dalla cabina di regia, già prevista dal DM 226/2011, ottimo risultato perseguito con tenacia dall'ANCI (e non è il solo in questa complessa e contesa materia) per avere una camera di compensazione delle istanze comunali e delle problematiche da affrontare con MiSE ed AEEGSI.

Ciò che auspichiamo è che dopo l'ennesima ed inevitabile proroga delle scadenze si proceda nel contempo all'individuazione di modalità anche innovative, ma semplici e di facile applicazione, che permettano di bandire quanto prima le gare d'ambito.